

ATTO DI CONVENZIONE

REDATTO

ai sensi dell'articolo 15 bis della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale)

INTERVENGONO

- **Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia** con sede legale in Trieste, Piazza dell'Unità d'Italia n. 1, codice fiscale 80014930327, rappresentata da Ketty Segatti, domiciliata per la carica a Trieste, via San Francesco 37, nella sua qualità di Vicedirettore centrale al lavoro, formazione, istruzione e famiglia;
- **Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia** con sede legale in Trieste, via Santi Martiri n. 2, C.F. 80016740328, rappresentato da Daniela Beltrame, domiciliata per la carica a Trieste, Via santi martiri, 3, nella sua qualità di Direttore generale;
- **Istituto comprensivo Dante Alighieri di Trieste**, in qualità di capofila di rete, con sede legale in Trieste, Via Giustiniano, n. 7, C.F. 90089480322, rappresentato da Fabia Dell'Antonia, domiciliata per la carica a Trieste, Via Giustiniano n. 7, nella sua qualità di Dirigente dell'Istituto comprensivo;
- **Agenzia regionale per il diritto allo studio** con sede legale a Trieste, Salita M. Valerio n. 3, codice fiscale 01241240322, rappresentata da Pierpaolo Olla, domiciliato per la carica a Trieste, Salita M. Valerio 3, nella sua qualità di Direttore generale;

di seguito indicati congiuntamente come "Parti"

PREMESSO

- che, in forza della norma indicata in epigrafe, l'Amministrazione regionale e l'Agenzia regionale per il diritto allo studio (ARDIS) sono autorizzate a stipulare convenzioni con l'Ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia (USR FVG), le scuole regionali singole o in rete, per lo sviluppo di interventi, da realizzarsi anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati con adeguate competenze nel settore, volti a favorire lo sviluppo di modelli innovativi di intervento a sostegno della didattica, della formazione degli insegnanti e degli operatori, e alla realizzazione di servizi di accoglienza a favore dei bambini e degli alunni ricoverati nelle strutture ospedaliere e nel proprio domicilio e di eventuali sorelle e fratelli cui sia impedita la frequenza scolastica a tutela del familiare malato;

CONSIDERATO

- che con deliberazione della Giunta regionale n. 1131 del 4 luglio 2019 sono state approvate le linee guida regionali per la scuola in ospedale (SIO) e l'istruzione a domicilio (ID);

PRESO ATTO

- che le linee guida regionali hanno previsto le seguenti tipologie di intervento:
 - a) sviluppo di modelli innovativi di intervento a sostegno della didattica;

- b) sviluppo di modelli innovativi di intervento a sostegno della formazione degli insegnanti e degli operatori;
- c) realizzazione di servizi di accoglienza a favore dei bambini e degli alunni ricoverati nelle strutture ospedaliere e nel proprio domicilio;

VISTA

- la deliberazione della Giunta regionale n. 330 del 5 marzo 2021 con cui sono state approvate in via definitiva le Linee guida triennali per il diritto allo studio previste dall'articolo 32 bis della legge regionale 13/2018;

PRESO ATTO

- che il paragrafo 8 delle predette Linee guida disciplina gli interventi per la scuola in ospedale e la didattica a domicilio, ai sensi dell'articolo 15 bis della legge regionale 13/2018;
- che il medesimo paragrafo 8 stabilisce che le scuole del sistema scolastico regionale, singole o in rete, presentano le proposte progettuali entro il 31 agosto 2021, a partire dalla data indicata in apposito Avviso emanato, entro il 30 giugno 2021, dal Servizio competente in materia di istruzione;

RICHIAMATO

- l' "Avviso per la realizzazione di interventi per la scuola in ospedale e la didattica a domicilio ai sensi dell'articolo 15 bis della legge regionale 13/2018" approvato con decreto n. 6129/LAVFORU del 23.06.2021, conforme alle predette Linee guida;

VISTO

- il progetto denominato "Tempo di cura e pillole di benessere", biennio 2021-2023, presentato dall'Istituto comprensivo "Dante Alighieri", quale capofila di rete; tale progetto è l'unico pervenuto entro la scadenza del 31.08.2021;

RILEVATO

- che per la realizzazione di tale progetto è stata prevista la dotazione finanziaria complessiva di euro 160.000,00 a carico del capitolo 8243 del bilancio pluriennale regionale per gli anni 2021-2023 e per l'anno 2021, in misura pari a euro 80.000,00 per ciascuno degli anni 2021 e 2022;

RICHIAMATA

- la deliberazione della Giunta regionale n.1699 dell'8 novembre 2021 con la quale sono stati approvati il progetto più sopra indicato e lo schema di convenzione;

TUTTO CIO' PREMESSO

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

(Oggetto della convenzione)

1. La presente convenzione ha per oggetto la realizzazione del progetto denominato “Tempo di cura e pillole di benessere”, biennio 2021-2023, finalizzato a garantire il diritto allo studio e uguali opportunità di crescita agli alunni e alle alunne temporaneamente malati (Allegato).
2. Il progetto “Tempo di cura e pillole di benessere” si propone, in continuità con il progetto realizzato nel biennio precedente, i seguenti obiettivi:
 - a) permettere agli alunni, nonostante la temporanea malattia, di vivere esperienze positive all'interno di un contesto in cui si sentano accolti e valorizzati;
 - b) garantire a tutti gli alunni opportunità di crescita culturale anche grazie a interventi che utilizzino strategie multimediali e informatiche;
 - c) creare e sviluppare modelli di didattica innovativa e integrata tra insegnanti ed esperti/educatori del mondo dell'associazionismo per lo sviluppo delle competenze trasversali;
 - d) costruire un solido raccordo con i docenti delle scuole di provenienza;
 - e) sviluppare modelli innovativi di intervento a sostegno della formazione degli insegnanti e degli operatori;
 - f) realizzare momenti di incontro tra le varie figure coinvolte (sanitari, docenti, volontari) per la realizzazione di un coordinamento comune;
 - g) prevenire abbandoni scolastici o ripetenze;
 - h) rompere l'isolamento e dare continuità e normalità alla vita degli alunni ricoverati e sostenere la loro speranza nel futuro;
 - i) realizzare servizi di accoglienza per fratelli e sorelle cui sia impedita la frequenza scolastica a tutela del familiare malato.
3. La rete di istituti scolastici realizzerà le attività dettagliatamente descritte nell'allegato progetto e necessarie al raggiungimento degli obiettivi indicati all'articolo 1.
In particolare:
 - a) sviluppo di modelli innovativi di intervento, anche attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie, con particolare attenzione agli alunni con bisogni educativi speciali;
 - b) predisposizione di un Protocollo regionale per la gestione dei rapporti con le scuole di provenienza;
 - c) realizzazione di attività finalizzate a favorire il benessere degli alunni ricoverati;
 - d) predisposizione di momenti formativi strutturati e permanenti per i docenti SIO, per i docenti appartenenti a scuole “presidio sul territorio” e per i docenti interessati alla ID;
 - e) realizzazione di un bilancio sociale per la SIO; realizzazione di questionari per la valutazione del servizio da somministrare ai soggetti coinvolti (scuole, personale sanitario, alunni e/o famiglie);
4. La Regione si impegna a:
 - a) favorire la conoscenza e diffondere le informazioni sui servizi SIO e ID all'interno dei propri canali comunicativi;
5. L'USR FVG si impegna a:
 - a) Coordinare i servizi di SIO e ID favorendo la loro più funzionale organizzazione;
 - b) Coordinare e attuare interventi di formazione dei docenti coinvolti nelle attività di SIO e ID (docenti ospedalieri, docenti degli alunni);
 - c) Collaborare alla realizzazione della documentazione relativa a tutte le fasi del percorso scolastico degli alunni ospedalizzati e in istruzione domiciliare;
 - d) Favorire gli incontri tra docenti e specialisti del settore, informare i docenti ospedalieri su eventi nazionali e internazionali;
6. L'ARDIS si impegna a:
 - a) Favorire la conoscenza e diffondere le informazioni sui servizi SIO e ID all'interno dei propri canali comunicativi e nell'ambito della propria attività a supporto del diritto allo studio e alla diffusione di buone pratiche.

Articolo 2

(Collaborazioni con le scuole “presidio sul territorio”)

1. Sono individuate le seguenti scuole “presidio sul territorio” per l’ospedale di riferimento nel quale è presente un reparto di pediatria ma non è attiva la SIO:

Ospedale con pediatria	Istituto comprensivo di riferimento	Scuola secondaria di 2° grado di riferimento
Ospedale di Latisana	IC “Università castrense”, san Giorgio di Nogaro	ISIS “Mattei” di Latisana
Ospedale di Palmanova	IC di Palmanova	ISIS della Bassa Friulana Cervignano del Friuli
Ospedale Sant’Antonio di San Daniele del Friuli	IC di Fagagna	ISIS “V. Manzini” di San Daniele del Friuli
Ospedale “Sant’Antonio Abate” di Tolmezzo	IC di Tolmezzo	ISIS “Paschini-Linussio” di Tolmezzo
Ospedale “Santa Maria dei Battuti” di San Vito al Tagliamento	IC “Margherita Hack” di San Vito al Tagliamento	ISIS “Paolo Sarpi” di San Vito al Tagliamento
Ospedale “Santa Maria degli Angeli” di Pordenone		ISIS “Mattiussi-Pertini” di Pordenone
Ospedale “Santa Maria degli Angeli” di Sacile	IC di Sacile	ISIS “Sacile-Brugnera” di Sacile
Ospedale di Monfalcone	IC Gorizia 1	ISIS “Dante Alighieri” di Gorizia
Ospedale di Gorizia	IC Gorizia 1	ISIS “Dante Alighieri” di Gorizia

2. Le scuole di cui al comma 1 intervengono su richiesta degli ospedali interessati per fornire ore aggiuntive da parte di docenti opportunamente formati.
3. Le attività realizzate dalle scuole di cui al comma 1 devono essere conformi al progetto di cui all’articolo 1 ed effettuate nel rispetto di quanto previsto dalla presente convenzione.

Articolo 3

(Collaborazioni con altri soggetti pubblici e privati)

1. Gli atti disciplinanti le collaborazioni tra la rete di scuole e i soggetti pubblici e privati per la realizzazione del progetto di cui all’articolo 1 devono essere conformi a quanto disposto dall’articolo 15 bis della legge regionale 13/2018 e dalle linee guida regionali.
2. I soggetti pubblici e privati di cui al comma 1 non possono realizzare attività ricomprese tra i compiti istituzionali della rete di scuole, della Regione e dell’USR FVG. I medesimi soggetti non possono realizzare attività attribuite dalla presente convenzione alla rete di scuole, alla Regione, all’ARDIS e all’USR FVG.

Articolo 4

(Tempi e modalità di realizzazione del progetto)

1. Il progetto di cui all’articolo 1 deve essere realizzato **tra la data di sottoscrizione della convenzione ed il 31 agosto 2023.**
2. L’Istituto scolastico capofila è tenuto a documentare le attività svolte nel progetto e le spese sostenute secondo le modalità ed entro il termine indicati all’articolo 7.

3. Eventuali modifiche dei tempi di realizzazione del progetto resesi necessarie per problemi di ordine tecnico-organizzativo dovranno essere tempestivamente comunicate e concordate con la Regione.

Articolo 5

(Evidenza dei ruoli della Regione, dell'ARDIS, dell'Ufficio scolastico regionale e degli altri soggetti pubblici e privati nell'ambito della promozione e organizzazione delle iniziative)

1. L'Istituto scolastico capofila si impegna a dare un'adeguata evidenza della partecipazione, della condivisione e della collaborazione regionale alle iniziative di cui all'articolo 1 nell'ambito della loro promozione, nonché sul relativo materiale pubblicitario e informativo, con la menzione della partecipazione diretta della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia/Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, dell'ARDIS e dell'USR FVG e con l'indicazione del finanziamento regionale.
2. Nel materiale di cui al comma 1 è altresì data indicazione della collaborazione degli altri soggetti pubblici e privati.

Articolo 6

(Ammontare del finanziamento e spese ammissibili per la realizzazione del progetto "Tempo di cura e pillole di benessere")

1. L'Amministrazione regionale corrisponderà all'Istituto scolastico capofila per la realizzazione del progetto di cui all'articolo 1 la somma complessiva di Euro 160.000,00 a titolo di copertura degli oneri sostenuti per le seguenti tipologie di spesa:
 - a. Ore aggiuntive del personale scolastico, docente e di segreteria impiegato nella realizzazione delle attività;
 - b. spese sostenute da altri soggetti partecipanti al progetto per prestazioni direttamente riferibili alla realizzazione del progetto stesso;
 - c. Spese per acquisizione di servizi di consulenza e di esperti esterni;
 - d. Acquisizione di altri servizi;
 - e. Noleggio di strumenti, attrezzature e materiali;
 - f. Acquisto di materiale didattico e di facile consumo;
 - g. Acquisto di piccoli strumenti e attrezzature purché entro il limite di 800,00 euro;
 - h. Spese relative all'organizzazione di iniziative divulgative e di altri eventi.
2. L'importo di cui al comma 1 si intende comprensivo degli oneri sociali e fiscali. Nelle spese di personale interno ed esterno possono essere incluse eventuali spese di viaggio e trasferta sostenute in relazione alle iniziative comprese nel progetto.
3. In ogni caso l'onere complessivo a carico della Regione non potrà superare l'importo del finanziamento di cui al comma 1.
4. Tutta la documentazione delle spese sostenute deve essere documentata e conservata a cura del soggetto beneficiario.

Articolo 7

(Erogazione dei fondi regionali e rendicontazione della spesa)

1. La Regione provvede all'erogazione dell'importo del finanziamento di cui all'articolo 6 con le seguenti modalità:
 - acconto di euro 80.000,00 all'atto della concessione;
 - ulteriore importo di euro 80.000,00 entro l'inizio dell'anno scolastico 2022-2023.
2. Nel caso in cui i costi effettivamente sostenuti e accertati in sede di rendiconto risultino inferiori, l'importo del finanziamento sarà corrispondentemente ridotto e la somma eccedente restituita.

3. A titolo di rendicontazione delle spese, l'Istituto scolastico capofila presenterà entro il 31.12.2023:

- a) relazione illustrativa delle attività svolte e/o bilancio sociale;
- b) copia di eventuale materiale promozionale del progetto;
- c) dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio o di servizio, che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n.7.

4. L'istituto scolastico capofila presenterà una relazione intermedia sull'attività svolta entro il 1° settembre 2022. La relazione è inviata anche ad ARDIS, ai fini delle attività di cui all'articolo 1, comma 6. L'istituto scolastico capofila si impegna inoltre a fornire a ARDIS, su richiesta, ulteriori informazioni utili.

Art. 8

(Disposizioni finali)

- 1.** La presente convenzione, stipulata in forma di scrittura privata, sarà registrata solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DPR 26 aprile 1986, n. 131. L'impegno di spesa è assunto successivamente alla sottoscrizione della convenzione e in ogni caso, prima dell'esecuzione delle attività stesse.
- 2.** La convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 16 della Tabella, allegato B) al DPR 26 ottobre 1972, n. 642.

Art. 9

(Richiamo di norme)

1. Per quanto non specificamente previsto dal presente atto saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti per l'Amministrazione regionale in casi analoghi ed in particolare la legge e il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.

Le parti dichiarano di aver preso visione dell'allegato progetto "Tempo di cura e pillole di benessere", biennio 2021-2023

Letto, approvato e sottoscritto

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Dott.ssa Ketty Segatti

Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia
Dott.ssa Daniela Beltrame

Istituto comprensivo "Dante Alighieri" di Trieste
Dott.ssa Fabia Dell'Antonia

Agenzia regionale per il diritto allo studio
Dott. Pierpaolo Olla

(firme digitali ai sensi del D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale")